

ORDINANZA DELL'ASSESSORE ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE 14 ottobre 2016, n. 7

Ciclo di trattamento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Provincia di Foggia.

VISTO l'art.200 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO).

VISTO l'art. 182 bis comma 1 lettera a) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che *“lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati deve essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti... al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi... in ambiti territoriali ottimali”*.

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge regionale 24/12 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che gli Ambiti Territoriali Ottimali ai fini della chiusura del ciclo dei rifiuti sono sei, ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale n.204 del 8 ottobre 2013 avente ad oggetto *Piano Regionale di gestione dei Rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase di VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione (Deliberazione di Giunta regionale n. 1346 del 22/07/2013)*.

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. 114/2016 e 119/2016, emanati in virtù dell'impossibilità di procedere in via ordinaria alla risoluzione delle problematiche esistenti che interessano tutti gli ambiti territoriali ottimali e della situazione emergenziale diffusa sul territorio regionale, con cui è stato disposto il commissariamento delle OGA della Regione Puglia *“per le funzioni previste dalla Legge Regionale 24/2012”* e sono stati nominati dei Sub-commissari per ciascun ATO.

VISTA la L.R. n.20 del 04/08/2016 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”* ed in particolare l'art. 5 (*Modifiche all'articolo 9 della LR 24/2012*) di istituzione dell'*“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”*, soppressione degli organi di governo a livello provinciale e istituzione di un unico ambito a livello regionale.

VISTO l'art. 16 della LR 24/2012, come modificata dalla L.R. n.20 del 04/08/2016, con cui si dispone il commissariamento dell'Agenzia al fine di consentire l'avvio della nuova *governance* della gestione del ciclo dei rifiuti urbani, nonché l'attuazione del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) attraverso l'avvio delle procedure di affidamento attinenti alla realizzazione e gestione dell'impiantistica dedicata.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 527/2016, di nomina del *Commissario ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, che ha attribuito poteri specifici relativi alla gestione e realizzazione della dotazione impiantistica regionale, al fine di consentire il superamento delle criticità esistenti.

CONSIDERATO quanto emerso nel corso degli incontri svolti in Regione Puglia, Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifiche, in data 07/10/2016 e del 12.10.2016, di cui ai verbali relativi, in merito alla necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il trattamento primario dei RSU indifferenziati e la regolare chiusura del ciclo dei rifiuti prodotti dal territorio delle provincie di Foggia, BAT e Bari, alla luce anche della indisponibilità dell'impianto di Giovinazzo gestito dalla Daneco Impianti spa.

PRESO ATTO della soluzione prospettata nel corso dell'incontro in Regione Puglia, Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica in data 12.10.2016 che ipotizzava la reiterazione dell'ordinanza n.5/2016 per il solo impianto di Deliceto, per un periodo di mesi 3, tempo ritenuto necessario per il riavvio dell'impianto di Giovinazzo.

PRESO ATTO che nel corso del medesimo incontro, rispetto alla soluzione prospettata, ARPA Puglia DAP FG ha comunicato che *“allo stato risultano accertamenti in corso relativamente alle modalità di gestione delle acque meteoriche e comunica che, secondo il principio di precauzione, allo stato attuale non sussistono le condizioni per rilasciare parere favorevole ex art. 191 del TUA salvo eventuali proposte gestionali alternative da parte della società”*.

PRESO ATTO della nota della Agecos prot. n.1518/MB del 12/10/2016 con cui il gestore comunicava la necessità di 15 gg per operare il ripristino delle condizioni di esercizio conformi al titolo autorizzativo e della

ulteriore nota dello stesso gestore prot. n. 1536/MB del 14.10.2016 con cui si conferma la necessità di *“15 gg lavorativi per riportare a ciclo ordinario l’impianto di biostabilizzazione di Deliceto”* e si comunica che *“al fine di risolvere le criticità legate alla gestione delle acque meteoriche nel caso di prosecuzione delle attività a ciclo invertito, ci rendiamo disponibili a modificare le linee di adduzione delle acque di trattamento dei piazzali/strade come segue: collettamento della linea di raccolta delle acque del piazzale antistante l’impianto di ricezione e biostabilizzazione alle vasche di raccolta dei percolati anziché all’impianto di trattamento”*.

VISTA le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia nn. 59/2013 e D.D. 169/2016 relative all’impianto complesso di Manduria.

RILEVATA la sussistenza di obiettive ragioni di necessità e di urgenza di adottare una ordinanza contingibile ed urgente, ricorrendo in via temporanea a speciali forme di gestione dei rifiuti, per garantire il trattamento primario dei RSU indifferenziati e un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, per il tempo tecnico strettamente necessario ad operare il ripristino delle condizioni di esercizio dell’impianto di Deliceto in conformità con il titolo autorizzativo, nonché per il tempo strettamente necessario all’individuazione di altre soluzioni e al riavvio dell’esercizio dell’impianto di Manduria.

VISTO l’art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che prevede che il Presidente della Giunta Regionale possa emettere, nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

VISTO lo Statuto della Regione Puglia Approvato con LR n. 7 del 12.05.2007 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44 ed in particolare l’art. 43 *“Giunta regionale”* comma 4 *“Il Presidente può delegare ai componenti della Giunta regionale l’esercizio di funzioni per settori organici di materia e lo svolgimento di compiti circoscritti, anche temporalmente”*.

Tutto quanto su premesso

ORDINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Ad Agecos SpA, gestore dell’impianto complesso di Deliceto (FG),
 - di esercire l’impianto a *“ciclo invertito”* (tritovagliatura del rifiuto in ingresso, biostabilizzazione del sottovaglio e conferimento in discarica del sopravaglio), consentendo l’incremento della capacità di trattamento giornaliera sino a 200 t/g, assicurando in ogni caso il rispetto del limite normativo previsto dall’art. 6, tab. 5 lettera g) del DM 27 09 2010 e smi (IRD <1000 mg O₂ * kg SV-1 * h-1) per il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi trattati;
 - di consentire il conferimento dei rifiuti trattati per effetto della presente Ordinanza nella discarica di servizio annessa all’impianto, in deroga ai quantitativi giornalieri previsti dal titolo autorizzativo per lo smaltimento nella discarica di servizio e comunque entro le volumetrie autorizzate in AIA;
 - di collettare, cautelativamente, la linea di raccolta delle acque del piazzale antistante l’impianto di ricezione e biostabilizzazione alle vasche di raccolta dei percolati anziché all’impianto di trattamento per la durata della presente Ordinanza.
2. Di considerare i quantitativi giornalieri in ingresso presso il suddetto impianto come media su base quindicinale, tanto al fine di non creare disservizi nei conferimenti dei flussi programmati.
3. Di derogare alle seguenti norme: *Allegato alla DGR n. 648 del 05/04/2011, Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali. (B.U.R. Puglia 6 maggio 2011, n. 70); Artt. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-bis, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29 nonies, D.Lgs. n. 152/2006 ss. mm.ii.; Art. 1 L.R. 12/02/2014, n. 3 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica am-*

bientale (B.U.R. Puglia 17 febbraio 2014, n. 21).

4. Di demandare al Commissario ad acta la definizione di eventuali aspetti logistici e la ripartizione dei flussi in ingresso all'impianto di trattamento meccanico-biologico con annessa discarica gestito da Agecos Spa.
5. Di notificare la presente Ordinanza ai Comuni della Provincia di Foggia che provvederanno a notificarla alle ditte che effettuano la raccolta e il trasporto dei RSU indifferenziati.
6. Di stabilire che la presente ordinanza ha durata non superiore a 15 giorni dalla scadenza dell'ordinanza n. 5/2016 (ossia dal 15.10.2016).
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Si notifica il presente provvedimento a:

Commissario ad acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; Provincia di Foggia; Agecos SpA; Comuni delle provincie di Foggia; Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia; Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia; Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione della Regione Puglia; ARPA Puglia Direzione Scientifica; ARPA Puglia DAP di Foggia; ASL FG Dipartimento di Prevenzione; Prefetto di Foggia; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; Ministero della Salute; Ministero dello Sviluppo Economico.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P.

L'ASSESSORE ALLA QUALITA'
DELL'AMBIENTE
Domenico Santorsola